

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 688

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MARONI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

e col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 831)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il
palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze
connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei
Ministri della giustizia

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate alla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1994, N. 429

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato a provvedere,» sono inserire le seguenti: «in base all'articolo 4 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e per l'importo massimo di 15 miliardi di lire,»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «una speciale commissione,» sono inserite le seguenti: «istituita senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e»;

il comma 5 è soppresso.

DECRETO-LEGGE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1994.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di completare le strutture, le dotazioni informatiche e gli impianti di sicurezza del complesso giudiziario della città di Napoli che, nel prossimo ottobre, ospiterà parte dei lavori della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, per la lotta alla criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere, con le procedure previste dal presente decreto, al completamento delle strutture strumentali ed informatiche, nonché degli impianti di sicurezza dell'intero complesso giudiziario di Napoli ai fini di consentire lo svolgimento di parte dei lavori della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, per la lotta alla criminalità organizzata in condizioni di piena sicurezza e funzionalità.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia

Articolo 1.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere, **in base all'articolo 4 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e per l'importo massimo di 15 miliardi di lire**, con le procedure previste dal presente decreto, al completamento delle strutture strumentali ed informatiche, nonché degli impianti di sicurezza dell'intero complesso giudiziario di Napoli ai fini di consentire lo svolgimento di parte dei lavori della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, per la lotta alla criminalità organizzata in condizioni di piena sicurezza e funzionalità.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Per la scelta dei contraenti e la determinazione degli interventi, da adottare ai sensi del comma 1, la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia richiede il parere di una speciale commissione, composta dal prefetto di Napoli, dal sindaco di Napoli, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, che possono delegare un proprio rappresentante, nonché da due magistrati designati dal direttore generale degli affari civili, di cui uno in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia e l'altro in servizio presso gli uffici giudiziari di Napoli. La commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato.

3. All'attuazione degli interventi provvede il direttore generale degli affari civili, o un suo delegato.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Le spese relative agli interventi indicati nel comma 1 restano a carico degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1994.

6. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - BIONDI - MARONI -
DINI - PAGLIARINI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Per la scelta dei contraenti e la determinazione degli interventi, da adottare ai sensi del comma 1, la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia richiede il parere di una speciale commissione, **istituita senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato** e composta dal prefetto di Napoli, dal sindaco di Napoli, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, che possono delegare un proprio rappresentante, nonché da due magistrati designati dal direttore generale degli affari civili, di cui uno in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia e l'altro in servizio presso gli uffici giudiziari di Napoli. La commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Soppresso

6. *Identico.*